

dibattito il 5-10-24
ore 17.36

①

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL' UNIONE CAMERE PENALI

REGGIO CALABRIA 4-6 OTTOBRE 2024

LE PROPOSTE IN TEMA DI RIFORMA DEL DIBATTIMENTO AFFINCHÉ SIA IL CUORE PULSANTE DEL PROCESSO PENALE LIBERALE E DEMOCRATICO: MOZIONE CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO.

L'auspicata riforma della Separazione delle carriere dei Magistrati costituisce la precondizione del processo accusatorio e dev'essere accompagnata da una riforma del dibattimento che lo renda tetragono a distonie normative ed ad interpretazioni che lo indirizzano nell'alveo delle regole ed in un quadro vetusto caratterizzato dai principi retrogradi del rito inquisitorio.

La parità delle parti, funzione difensiva e funzione della pubblica accusa, devono essere finalmente equilibrate proprio sul fronte del dibattimento e non vi è chi non veda che tale equilibrio possa essere raggiunto esclusivamente con l'introduzione di una nuova normativa che rafforzi la dialettica dibattimentale, che lo renda avulso da interpretazioni creative di segno inquisitorio.

In questo senso si muove, come idea, la riscrittura delle norme che diano pieno ingresso al principio dell'immediatezza oggi mortificato specialmente nelle fasi conclusive del giudizio, quando dopo le discussioni finali delle parti, il Giudice invece di emettere la sentenza disponga il rinvio per le eventuali conclusioni, a detrimento della immediatezza della decisione.

Il dibattimento è oggi retto da un architrave del processo inquisitorio, che ne disturba la piena espansione della parità delle parti e che pone in un angolo la strategia della

difesa che dovrebbe essere al centro del dibattimento, considerato che oggi il Pubblico Ministero è il *deus ex machina* della fase delle indagini preliminari, è lo stesso ritmo inquisitorio che poi si incunea nel dibattimento poiché consente al Pubblico Ministero la primazia nel corso dell'esame dell'imputato, quando questo invece dovrebbe essere gestito inizialmente dalla difesa per esplicitare finalmente, almeno nel dibattimento, la propria linea di difesa. E ciò potrà avvenire soltanto con una modifica legislativa che consenta invece la primazia temporale di esaminare l'imputato in sede di dibattimento da parte del difensore.

In questo senso è necessaria una riscrittura degli art. 495 e 503 c.p.p. .


Infatti anche il diritto alla controprova di cui all'art. 495 c.p.p. , apparentemente esteso a tutta la fase dibattimentale viene interpretato e ristretto sovente nella fase iniziale dell'apertura del dibattimento, contaminato dalla cultura della residualità ed insufficienza del diritto di difesa.

Diversamente, oggi si assiste ad una prosecuzione del rito inquisitorio per cui il Pubblico Ministero, iure condito, ha il privilegio di esaminare per primo l'imputato e non si comprende perché il diritto alla difesa debba essere sacrificato anche nel dibattimento, dove l'imputato porrebbe in essere finalmente tutte le strategie e gli elementi di prova difensivi.

Del resto è sempre una questione culturale, il peso specifico che oggi viene dato al Pubblico Ministero nel dibattimento crea nell'immaginario collettivo del processo, con tutte le conseguenze del caso, che lo stesso esame dell'imputato abbia natura residuale, di poco valore, contagiando così in senso negativo le aspettative relative agli elementi di prova portati in sua difesa.

Ipotesi di riforma: ~~DELETA~~

1. L'art. 495, 2° comma, c.p.p. è sostituito dal seguente:



"2. l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico, nella fase di cui all'art. ⁴⁹³~~493~~, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, e quando, in ogni caso, il diritto all'ammissione delle prove a discarico emerga in una fase successiva alle richieste di prova di cui allo stesso art. ⁴⁹³~~493~~; lo stesso diritto spetta al Pubblico Ministero in ordine delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico."

1. All'art. 503, 2° comma, c.p.p. è aggiunto il seguente secondo capoverso:

"Quando l'esame dell'imputato è chiesto da più parti, questo ha inizio con le domande del difensore dello stesso imputato, che ha chiesto l'esame, e prosegue, secondo i casi, con le domande del Pubblico Ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato."

Gli articoli 495 e 503 c.p.p. riformati:

Dispositivo dell'art. 495 Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO SETTIMO - Giudizio → Titolo II - Dibattimento → Capo II - Atti introduttivi

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma 1 e 190 bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento⁽¹⁾⁽²⁾.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico, nella fase di cui all'art. 493, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, e quando, in ogni caso, il diritto all'ammissione delle prove a discarico emerga in una fase successiva alle richieste di prova di cui allo stesso art. 493; lo stesso diritto spetta al Pubblico Ministero in ordine delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione⁽⁴⁾.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove [190]. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse [190, 509].

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta⁽⁵⁾.

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze⁽⁶⁾.

Dispositivo dell'art. 503 Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO SETTIMO - Giudizio → Titolo II - Dibattimento → Capo III - Istruzione dibattimentale

1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato⁽¹⁾.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499⁽²⁾. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. **Quando l'esame dell'imputato è chiesto da più parti, questo ha inizio con le domande del difensore dello stesso imputato, che ha chiesto l'esame, e prosegue, secondo i casi, con le domande del Pubblico Ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato.** Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [500 2]⁽³⁾.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [350, 351, 370] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento [431], se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3⁽⁴⁾.

